

LO STUDIO INFORMA FLASH DEL 30/09/2016
NO PROFIT

Certificazione medica per attività sportiva non agonistica

Circ. Coni 10.06.2016, prot. 6897/16

Il Coni ha emanato le istruzioni in materia di certificazione sanitaria riferita all'attività sportiva non agonistica, a cui dovranno uniformarsi le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

In particolare: per i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, ancorché non a livello agonistico, sussiste l'obbligo del certificato di idoneità non agonistico;

per i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico non vi è l'obbligo di certificazione sanitaria, anche se è raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva;

i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti) non sono sottoposti all'obbligo di alcuna certificazione sanitaria; tale qualità specifica dovrà essere espressa in sede di tesseramento con inserimento in un'apposita categoria istituita a tal fine dal soggetto tesserante.

Calcolo del plafond per l'associazione neocostituita in regime 398/1991

C.T.P. Pesaro sent. 19.04.2016, n. 319

Nella L. 398/1991 non vi è alcun riferimento al computo del plafond in giorni per il primo anno di attività, con la conseguenza che resta fermo il limite massimo di Euro 250.000, prescindendo dalla data di costituzione dell'associazione. Pertanto, in assenza di specifica disposizione di legge e di un trattamento particolare per il primo anno, anche i soggetti neo costituiti possono usufruire per intero del plafond di Euro 250.000.

La tesi dell'ufficio che prevede il ragguglio a giorni dell'ammontare di Euro 250,000 condurrebbe a conseguenze veramente irrazionali, in quanto determinerebbe la revoca delle agevolazioni in tutti quei casi di incassi concentrati in pochi giorni o in un mese, che raggugliati all'anno determinerebbero il superamento del plafond.

Riforma del terzo settore *G.U. 18.06.2016, n. 141*

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 3.07.2016, la [L. 6.06.2016, n. 106](#), che riforma la normativa del terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile nazionale. I decreti delegati dovranno essere emanati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della L. 106/2016.

Via G. Carducci, 51
56010 La Fontina
San Giuliano Terme – Pisa
Tel 050 878668
Fax 050 8755566

email: info@mb-consulenze.com
sito internet: www.mb-consulenze.com

P.Iva 01540960505

Collaboratore :



**Ascheri
& Partners**
London



Reverse charge e associazioni in L. 398/1991

Ai fini Iva, l'art. 17, c. 6, lett. a-ter) del DPR 633/1972, con decorrenza dal 1.01.2015, ha esteso l'obbligo di applicare il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Ciò premesso, non di rado, le associazioni e società sportive dilettantistiche si avvalgono di prestazioni aventi ad oggetto servizi di pulizia, demolizioni, installazione di impianti, completamento su edifici. L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile riguarda, quindi, attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge e, al contempo, interessa nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.

Gli enti sportivi dilettantistici, in qualità di committenti delle prestazioni sopra indicate, dovranno applicare il reverse charge, anche se limitatamente agli "acquisti commerciali". Sono, invece, esclusi gli enti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Via G. Carducci, 51
56010 La Fontina
San Giuliano Terme – Pisa
Tel 050 878668
Fax 050 8755566

email: info@mb-consulenze.com
sito internet: www.mb-consulenze.com

P.Iva 01540960505



Collaboratore :
**Ascheri
& Partners**
London

